

Regolamento di Ateneo
per il conferimento degli assegni di ricerca
(emanato con D.R. n. 245 del 26 aprile 2012)

Art. 1

Oggetto

1. L'Università degli studi di Macerata (in seguito indicata come Università) conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 2

Modalità di finanziamento

1. Sulla base delle risorse disponibili il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione da parte del Senato Accademico, delibera in merito alle modalità di indizione del bando per il conferimento di assegni di ricerca.
2. Gli assegni possono essere conferiti tramite:
 - a) pubblicazione di un unico bando di Ateneo, relativo a diverse aree scientifiche di interesse;
 - b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti;secondo le procedure stabilite dal presente regolamento.

Art. 3

Attivazione

1. La proposta di conferimento dell'assegno di ricerca è deliberata dal Dipartimento interessato ed inviata agli organi competenti per l'approvazione.
2. Sono requisiti necessari della proposta:
 - a) il titolo e la descrizione del programma di ricerca;
 - b) il settore scientifico-disciplinare cui afferisce il programma di ricerca o l'area scientifica in cui è richiesto il progetto del candidato per gli assegni di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
 - c) la durata e l'importo;
 - d) il responsabile della ricerca, professore o ricercatore a tempo indeterminato, sotto la cui guida sono svolte le attività affidate al titolare dell'assegno;
 - e) il titolo di studio richiesto;
 - f) ogni altra informazione utile a definire le competenze richieste per la tipologia di ricerca da realizzare;
 - g) la fonte del finanziamento e la dichiarazione di disponibilità dei fondi necessari al conferimento dell'assegno di ricerca.

Art. 4

Bandi di selezione

1. Gli assegni sono conferiti previo espletamento di procedura di selezione pubblica che assicuri la valutazione comparativa dei candidati.
2. Il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nel Portale dell'Unione Europea.
3. Sarà il bando di selezione ad indicare ed assicurare un termine di scadenza congruo per la presentazione delle domande.

4. Nel bando sono specificate, per ciascun assegno, le funzioni dell'assegnista, i diritti e i doveri, il trattamento economico e previdenziale, la durata, il settore scientifico disciplinare o area in cui si svolge la ricerca, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa, nonché i criteri di valutazione dei titoli, le incompatibilità e i divieti di cumulo.
5. L'Università può riservare una quota degli assegni di ricerca, di cui all'art. 1 comma 1, a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Art. 5

Requisiti

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di assegni di ricerca i candidati in possesso di laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento, che abbiano un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di assegni al personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. È altresì preclusa la partecipazione a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.
2. La Commissione, una per ciascuna area scientifica, è costituita da almeno tre componenti appartenenti al ruolo dei professori o ricercatori, designati dal Rettore, sentiti i dipartimenti interessati. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri, esterni all'Ateneo.

Art. 7

Selezione e criteri di valutazione

1. La selezione, per titoli e colloquio, avviene con idonee procedure di valutazione comparativa tra gli aspiranti.
2. Le modalità di valutazione comparativa sono definite dalla Commissione giudicatrice, devono essere indicate nel bando e comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica.
3. La valutazione dei titoli precede il colloquio.

4. Le Commissioni giudicatrici esprimono un giudizio, insindacabile nel merito, su ciascun candidato e formulano una graduatoria per ciascuna delle aree interessate, sulla base dei punteggi attribuiti, designando il vincitore.
5. A parità di merito è preferito il candidato più giovane di età.
6. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.
7. Nel caso di rinuncia degli assegnatari, o di mancata accettazione entro il termine previsto dal bando, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
8. La graduatoria è approvata dal Rettore con proprio decreto e pubblicata sul sito dell'Ateneo.

Art. 8

Durata

1. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e possono essere rinnovati per il prosieguo della medesima ricerca.
2. Il rinnovo sullo stesso settore e progetto viene effettuato a richiesta del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza e previo accertamento della disponibilità finanziaria.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, ai sensi del precedente comma, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso e a norma dell'art. 12 comma 1.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 5 comma 4, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L'eventuale rinnovo è subordinato al giudizio positivo sull'attività svolta espresso dal titolare dell'assegno.
6. Il Consiglio del Dipartimento presso la quale è svolta l'attività delibera sul rinnovo, specificando la motivazione e indicando la relativa copertura finanziaria.
7. La delibera deve essere corredata dalla relazione conclusiva presentata dal titolare dell'assegno ed esprimere la valutazione dell'attività svolta dal titolare medesimo, in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 9

Importo, conferimento e decorrenza dell'assegno

1. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare ed è determinato dal Dipartimento che intende conferire l'assegno sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
2. L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello del conferimento.
3. Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di apposito contratto di diritto privato con l'Ateneo, nel quale sono riportati la durata e l'importo annuo dell'assegno, le modalità di svolgimento dell'attività, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.
4. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

5. Il rapporto che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale del ruolo dei docenti e dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei suddetti ruoli delle Università e degli Istituti universitari italiani.

Art. 10

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni attribuiti ai sensi del presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 11

Diritti e doveri dei titolari di assegno

1. L'attività dell'assegnista presenta carattere continuativo, temporalmente definito ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca.
2. Essa è strettamente correlata con la realizzazione di un programma di ricerca e si svolge in condizioni di autonomia, nei limiti del programma di ricerca, con assunzione di specifiche responsabilità da parte del titolare dell'assegno, in diretta collaborazione con i professori ed i ricercatori.
3. Il Consiglio del Dipartimento ove si svolge la ricerca individua, per il titolare di assegno, un professore o ricercatore universitario di ruolo quale responsabile scientifico dell'attività di ricerca sotto la cui direzione deve essere svolta l'attività stessa.
4. I titolari di assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.
5. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture, nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca; i titolari di assegno possono, infatti, ricevere incarichi di missione nell'ambito delle attività di ricerca oggetto dell'assegno.
6. Compatibilmente con l'attività di ricerca assegnata e previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il parere del responsabile della ricerca, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi e alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. Tali attività occasionali non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca.
7. Al titolare dell'assegno può essere affidata, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e autorizzazione del Consiglio del Dipartimento di

afferenza, una limitata attività didattica secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

8. L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca.
9. Il titolare dell'assegno può essere autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di afferenza, previo parere favorevole del responsabile della ricerca, a svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca. La spesa aggiuntiva è a carico dei fondi delle strutture proponenti. Il titolare dell'assegno deve ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso suddette istituzioni di ricerca all'estero. Il periodo di permanenza all'estero può essere ripetuto, nel caso di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni.
10. Il titolare dell'assegno presenta annualmente al responsabile della ricerca una relazione sull'attività di ricerca svolta. Il responsabile, dopo averla valutata e vista, la sottopone al Consiglio del Dipartimento di afferenza perché deliberi in merito.
11. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il responsabile della ricerca invia una motivata relazione, per il tramite del Direttore del Dipartimento di afferenza, al Rettore, che notifica la risoluzione del contratto al titolare dell'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
12. Al termine del rapporto di collaborazione, il Consiglio del Dipartimento di afferenza, esprime un parere sull'attività di ricerca svolta, anche ai fini dell'eventuale rinnovo. Il titolare dell'assegno è tenuto a depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso il Dipartimento di appartenenza.

Art. 12

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari. È consentita al titolare dell'assegno la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa di studio.
2. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
3. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso pubbliche amministrazioni deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
4. Per tutta la durata dell'assegno è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro. Pertanto, i titolari di assegno di ricerca non possono cumularlo, a pena di decadenza, con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.
5. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. Non costituisce sospensione e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
7. Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

Art. 13

Recesso e decadenza dall'assegno

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.

2. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al titolare dell'assegno un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Il titolare dell'assegno decade dal medesimo, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - a) mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato dal bando di concorso;
 - b) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - c) ingiustificata interruzione dell'attività;
 - d) violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità di cui al precedente articolo 12;
 - e) altre gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
4. La decadenza dall'assegno e la conseguente risoluzione del contratto sono disposte con decreto del Rettore.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione che avverrà con decreto del Rettore.
2. Le modifiche che si intendono apportare al presente regolamento sono adottate con la stessa procedura adottata per la sua approvazione.